

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa e ulteriori disposizioni.

Capo I

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42) per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 2.643,74, in favore della società ISWEB per il canone di manutenzione del servizio "ePORTAL", periodo 1° marzo 2022 - 31 dicembre 2022.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto all'articolo 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 2.643,74, sul capitolo 32430, art. 4, Missione 01, Programma 12, Titolo 1, Macroaggregato 03, denominato "Spese per la realizzazione di corsi per operatori di polizia locale, per la scuola di p.l. e osservatorio di p.l. – L.R. 2.8.1997, n. 83" del bilancio regionale di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Capo II Ulteriori disposizioni

Art. 3

(Modifica all'art. 2 della l.r. 87/1987)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese), è aggiunto il seguente:

"4-bis.1 A decorrere dall'annualità 2025, le economie derivanti da fondi regionali gestiti da FI.R.A. S.p.A., che non risultino più soggette al vincolo di destinazione, nonché gli interessi e i proventi attivi maturati sui conti correnti di gestione dei predetti fondi, permangono nella disponibilità della medesima società in house per interventi a favore delle imprese, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e per la copertura dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività aggiuntive di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 s.m.i., con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni), a seguito della riprogrammazione delle medesime economie a cura del Dipartimento regionale competente che deciderà, in base alle comprovate esigenze di coperture dei costi di cui sopra, le quote da destinare agli stessi.".

Art. 4
(Modifiche all'art. 8 della l.r. 89/1998)

1. All'articolo 8 della legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"5. Il costo di costruzione di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per i nuovi edifici è determinato nella misura pari al 15 per cento del costo massimo ammissibile per l'edilizia agevolata, come definito con deliberazione di Giunta regionale a norma dell'articolo 4, primo comma, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457.";
 - b) il settimo comma è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini della determinazione del costo di costruzione di cui al comma 5 la Giunta regionale provvede periodicamente ovvero, di norma, ogni dieci anni, all'aggiornamento dei costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ferma restando la previsione dell'articolo 16, comma 9, del d.p.r. 380/2001 secondo cui nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).".
2. In fase di prima attuazione delle modifiche legislative di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede ad aggiornare, entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, lettera g) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 58/2023 e proroga dei relativi termini)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
 - b) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il numero 1) della lettera b) del comma 3 è sostituito dal seguente: "1) commerciali di vicinato, di media distribuzione e all'ingrosso;";
 - 2) alla lettera d) del comma 3, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: "3-bis) istruzione e formazione;";
 - 3) al comma 4, dopo le parole "Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1-bis" sono inserite le seguenti: "del d.p.r. 380/2001";
 - c) all'articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sui predetti edifici i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1, possono attivare esclusivamente le procedure di accertamento di conformità disciplinate dall'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001.";
 - 2) al comma 6 le parole: "Il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento degli edifici esistenti, sparsi ed isolati insistenti sul territorio agricolo, sono consentiti nei limiti di quanto previsto dal PUC, salvo che lo stesso lo escluda, con riferimento ai soli immobili dismessi definitivamente dalla funzione per cui erano stati autorizzati, a condizione che sia trascorso un decennio dalla loro realizzazione e siano presenti tutti gli impianti necessari ai manufatti nonché ai collegamenti con le reti di urbanizzazione primaria." sono sostituite dalle seguenti: "Il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento degli edifici esistenti, sparsi ed isolati insistenti sul territorio agricolo, sono consentiti nei limiti di quanto previsto dal PUC ferme restando, per i mutamenti di destinazione d'uso, le disposizioni di cui all'articolo 13.";
 - d) all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) l'alinea del comma 1 è sostituita dalla seguente: "Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 63 ed in assenza del progetto di sviluppo aziendale, ai soggetti di cui all'articolo 59 sono, comunque, consentiti i seguenti interventi:";
 - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È consentito l'accorpamento di fondi agricoli di proprietà non contigui ubicati all'interno del territorio del medesimo Comune o di Comuni contermini.";
 - 3) al numero 3) della lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un massimo di metri quadrati 500";
 - 4) al comma 4 le parole "al comma 1, lettera a), numero 4)" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, lettera a), numero 4) e 2";
 - e) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 62 le parole "6.000" sono sostituite dalle seguenti: "4.000";
 - f) all'articolo 71 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) al comma 5 le parole "modifiche formali che non incidono sulle caratteristiche essenziali e sul disegno generale del piano" sono sostituite dalle seguenti: "le modifiche non sostanziali di cui al comma 7, lettera a)";
- 2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Le modifiche e le varianti sostanziali dei piani regionali sono adottate e approvate secondo le procedure di cui al presente capo. Le modifiche e le varianti non sostanziali sono approvate dalla Giunta regionale con una procedura semplificata che non prevede le fasi in cui si articola il procedimento di formazione dei piani di cui all'articolo 65, comma 1. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul BURAT e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale unitamente agli eventuali elaborati e trasmessa, ai fini informativi, al Consiglio regionale.";
- 3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Ai fini di quanto previsto al comma 6, sono considerate varianti e modifiche non sostanziali:

 - a) le correzioni di errori materiali nonché gli atti che eliminano contrasti tra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente e univoco il rimedio;
 - b) le variazioni e gli adeguamenti tecnici e normativi necessari a conformare il piano regionale a norme sopravvenute regionali o statali ed europee di diretta applicazione;
 - c) gli adeguamenti di modesta entità che, in ogni caso, nell'arco dell'intero periodo di validità del piano regionale di riferimento, non comportano complessivamente variazioni superiori al 5 per cento dei parametri dimensionali stabiliti dal medesimo piano regionale.";
- g) all'articolo 77, dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:

"5-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli strumenti urbanistici provinciali.";
- h) all'articolo 100 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 3 le parole "e, comunque, scaduto il termine di cui all'articolo 8, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, scaduto il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge" e, infine, sono aggiunte le seguenti: "A decorrere dalla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV, ai procedimenti di variante ai titoli abilitativi in corso di efficacia, riguardanti i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1, si applica il regime giuridico di cui all'articolo 58.";
 - 2) al comma 6 le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
 - 3) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso alla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV, sono conclusi secondo il regime normativo di cui alla l.r. 18/1983.".

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 19/2025)

1. Alla legge regionale 24 giugno 2001, n. 19 (Disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)), come modificato dal decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Modifiche a leggi regionali e disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1.1 all'alinea del comma 1, dopo le parole "In attuazione dell'articolo 32, comma 1, del d.p.r. 380/2001" sono inserite le seguenti: "e ferme restando le fattispecie di totale difformità dal titolo previste dall'articolo 31, comma 1, del medesimo d.p.r. 380/2001";
 - 1.2 alla lettera b), le parole "28, 29 e 30 del quadro" sono sostituite dalle seguenti: "28 e 29 del quadro" e le parole "Le variazioni di cui alla presente lettera sono considerate essenziali solo a condizione che non configurino una delle fattispecie di totale difformità dal titolo previste dall'articolo 31, comma 1, del d.p.r. 380/2001" sono soppresse;
 - 1.3 alla lettera d), dopo le parole "rispetto al progetto" è inserita la seguente parola: "strutturale";
 - 2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Costituisce variazione essenziale la modifica della distanza, come definita al punto 30 del quadro delle definizioni uniformi del Regolamento edilizio tipo, superiore al venticinque per cento rispetto al progetto approvato, a condizione che non violi i limiti minimi previsti dallo strumento urbanistico vigente in materia di distanze.

2-ter. Non costituisce intervento eseguito in totale difformità la riduzione dei volumi edilizi che non comporti la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche e planovolumetriche rispetto al progetto approvato.";
- b) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 le parole "segnalazione certificata di inizio attività" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazione di inizio lavori asseverata".

Art. 7 (Disposizioni in materia di cultura e istruzione)

1. Il Consiglio regionale riconosce l'importanza e l'alta valenza culturale del Premio Michetti. A tal fine eroga, per l'anno 2025, un contributo di euro 35.000,00 alla Fondazione Michetti. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 35.000,00 per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.
2. Al fine di sostenere l'organizzazione, la promozione e la realizzazione delle attività connesse all'evento "Giostra cavalleresca di Sulmona", riconosciuta quale manifestazione di rilevante interesse storico e culturale regionale è concesso, per l'anno 2025, un contributo straordinario di euro 14.500,00 all'Associazione culturale Giostra cavalleresca di Sulmona. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 14.500,00, per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.

3. Per l'anno 2025 è concesso un contributo straordinario di euro 14.500,00 all'Associazione culturale "Il Mastrogiurato", con sede a Lanciano, per l'edizione 2025 della rievocazione storica del "Mastrogiurato". Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 14.500,00, per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.
4. Al fine di sostenere la partecipazione dell'Orchestra I GIOVANI ACCADEMICI (OiGA) di Ortona al festival Golden Sardana di Lloret de Mar e Barcellona, è concesso, per l'anno 2025, un contributo straordinario di euro 5.000,00 all'Orchestra Sinfonica Tosti della Città di Ortona, del quale l'OiGA costituisce orchestra di formazione. Agli oneri di cui al presente comma, stimati in euro 5.000,00, per l'anno 2025, si provvede con le risorse stanziate sul capitolo 1109/1 (Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative), Missione 01, Programma 01, Titolo 1 del bilancio del Consiglio regionale 2025-2027, esercizio 2025.
5. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concessi nel rispetto del paragrafo 2.6 della Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C262/01).
6. La Direzione Attività Amministrativa - Servizio Risorse finanziarie e strumentali del Consiglio regionale adotta tutti gli atti necessari al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5.
7. La Regione, al fine di assicurare misure adeguate alla piena realizzazione del diritto allo studio in attuazione dell'articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, intende contribuire alle spese per la realizzazione di attività finalizzate a favorire la piena fruibilità del servizio scolastico presso l'Istituti Comprensivo di Atri plesso di Casoli con particolare riguardo all'inclusività e all'accessibilità degli studenti affetti da disabilità. Per la finalità di cui al presente comma, viene concesso, per l'anno 2025, al l'I.C. di Atri, plesso di Casoli, un contributo straordinario di euro 21.500,00. La copertura della spesa è assicurata con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 41545/1 (Contributi alle scuole per servizi scolastici) del bilancio regionale 2025-2027, esercizio 2025, Missione 04, Programma 06, Titolo 1, previo disimpegno per tale importo. Il Dipartimento regionale competente in materia di istruzione adotta tutti gli atti necessari a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.
8. Il termine finale per l'espletamento e la rendicontazione dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) e della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della regione Abruzzo) a valere sui bandi adottati nell'anno 2025 è prorogato al 31 maggio 2026.

Art. 8

(Disciplina della Medicina d'Urgenza e collocazione nelle strutture aziendali)

1. Le strutture ospedaliere che erogano attività di Medicina d'Urgenza sono ricondotte, a tutti gli effetti, alla disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, come

individuata dal vigente ordinamento delle specializzazioni mediche e dalla normativa nazionale in materia di emergenza-urgenza.

2. Le Aziende Sanitarie Locali collocano obbligatoriamente le strutture di cui al comma 1 nel Dipartimento di Emergenza-Urgenza, assicurando l'allineamento con gli standard organizzativi previsti dal decreto del Ministero della Salute 2 aprile 2015, n. 70 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) e successive modificazioni.
3. Le Aziende Sanitarie Locali adeguano i propri Atti Aziendali e la mappa delle strutture organizzative entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, trasmettendo alla Regione apposita attestazione dell'avvenuto recepimento.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/4 del 16.12.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE